

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 381)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1959

Ruoli organici del personale di segreteria e ausiliario degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale nonchè la carriera del personale di segreteria degli Istituti stessi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone in via principale:

a) di assicurare personale fornito delle qualità necessarie alle segreterie degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale perchè esso possa assolvere con piena competenza le delicate e complesse funzioni, proprie dell'ufficio cui è preposto;

b) di adeguare la carriera di detto personale a quella delle similari carriere delle Amministrazioni dello Stato.

In relazione al primo fine si fa rilevare che in base alle disposizioni vigenti hanno diritto al segretario soltanto gli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale con almeno 250 alunni; negli Istituti con un numero inferiore di alunni le funzioni di segretario sono invece affidate ad un applicato, appartenente alla carriera esecutiva e cioè fornito di un titolo di licenza di scuola media inferiore.

Tale disposizione non trova alcuna giustificazione in differenze funzionali delle scuole aventi diversa popolazione scolastica, essendo identici i compiti e le responsabilità del personale, cui sono affidate le mansioni di segretario, nell'uno e nell'altro caso.

Gli applicati di segreteria, le cui funzioni sono meramente esecutive, trovano invece idoneo impiego, come aiuti del segretario, negli Istituti con popolazione scolastica superiore ai 300 alunni. Da qui la necessità che a tutti gli Istituti venga assegnato un segretario e che sia regolata l'attribuzione degli applicati in proporzione al numero degli alunni, tenendo anche conto delle esigenze delle scuole con più di 1000 alunni, che non sono considerate dalle disposizioni in vigore (articolo 1).

Con l'articolo 2 si provvede a riordinare la struttura della carriera di detto personale allineandola nuovamente a quella del corri-

spondente personale di segreteria degli Istituti d'istruzione tecnica, che, per effetto della legge 3 aprile 1958, n. 475, è stata sviluppata, per la carriera di concetto, fino alla qualifica di segretario principale (coefficiente 402) e per la carriera esecutiva, fino a quella di archivista capo (coefficiente 271).

Con il presente disegno di legge si provvede inoltre (articolo 3) alla revisione delle norme che oggi regolano con criteri diversi l'assegnazione agli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale del personale ausiliario allo scopo di ridurre ad unità la disciplina della materia e si provvede anche alla revisione dei criteri per l'assegnazione dei bidelli capo.

L'articolo 4 è inteso a semplificare la procedura per la revisione dei ruoli organici di tutto il personale non insegnante.

L'articolo 5 tende ad eliminare la disparità di trattamento tra il personale di segreteria dei ruoli speciali transitori, in servizio prima del 1° maggio 1948, che, pur avendo esercitato le mansioni di segretario ed essendo in possesso del prescritto titolo di studio, è stato inquadrato nella carriera esecu-

tiva, e quello assunto posteriormente a tale data, quale segretario, e che è stato immesso, invece, nei ruoli aggiunti della carriera di concetto.

L'articolo 6 tende a conservare la sede e le funzioni di segretario a quel personale, già di ruolo speciale transitorio ed ora nei ruoli aggiunti, privo del titolo di studio ma meritevole e capace di esercitare le funzioni della carriera superiore, lasciandolo peraltro nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva.

L'articolo 7 prevede che nel primo concorso per la nomina in ruolo di detto personale, dopo l'entrata in vigore della legge in esame, il 50 per cento dei posti disponibili venga riservato al personale già in servizio nelle segreterie degli Istituti stessi, e che ha dato già prova di capacità nel disimpegno delle proprie mansioni, allo scopo di favorire la sistemazione.

La spesa che potrà derivare dall'attuazione del proposto provvedimento non sarà superiore a 300 milioni e il piano decennale per lo sviluppo della scuola comprende gli oneri relativi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ad ogni Istituto d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario.

Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

Art. 2.

Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, che sostituiscono i quadri 32 e 53-a, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la parte riguardante il personale anzidetto.

Art. 3.

Ad ogni Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, sono assegnati due bidelli fino a sei classi, da aumentarsi di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi.

Qualora l'Istituto abbia classi funzionanti in locali diversi da quelli della propria sede, l'aumento di cui al precedente comma si applica anche quando il numero di dette classi sia inferiore a quattro,

Per l'assegnazione dei bidelli da adibire ai servizi di educazione fisica valgono le norme di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 4.

In conformità dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 3 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

La ripartizione dei posti di segretario, di applicato di segreteria, di aiutante tecnico e del personale ausiliario, tra i vari Istituti, è disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai posti di bidello, previsti per ogni singolo istituto in base al comma precedente, possono essere assegnati anche i bidelli capo, il cui numero complessivo non può superare quello degli istituti.

Art. 5.

Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, il quale abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni anche non continuativi, le mansioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, può ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto con la qualifica di vice segretario degli Istituti predetti, anche se assunto in Istituti dove, per effetto della presente legge, è istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario.

Il collocamento nei ruoli aggiunti, previsto dal comma precedente, è condizionato al possesso di un titolo di studio di Istituto di istruzione di secondo grado, ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il personale di segreteria, inquadrato nei ruoli aggiunti, che presti servizio in Istituti dove, per effetto della presente legge, sia stato istituito in luogo del posto di applicato, un posto di segretario, e che non posseda un titolo di studio di cui al precedente articolo, può essere mantenuto, se riconosciuto idoneo, nel posto ricoperto, con le funzioni di segretario, continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva.

In corrispondenza dei posti ricoperti dai segretari del ruolo ad esaurimento, dal personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera di concetto e da quello di ruolo aggiunto della carriera esecutiva che esercita le funzioni di segretario, ai sensi del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto.

Saranno altresì mantenuti scoperti, in relazione al numero dei presenti nei ruoli aggiunti del personale non insegnante degli

Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, altrettanti posti nei corrispondenti ruoli organici del personale appartenente alla carriera esecutiva ed a quella ausiliaria.

Art. 7.

Il primo concorso a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che verrà bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sarà riservato, per il 50 per cento dei posti disponibili, al personale che, alla data del bando, presti lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti stessi.

I posti riservati che non siano conferiti sono portati in aumento a quelli disponibili per gli altri concorrenti.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore dal 1° ottobre 1959.

TABELLA A.

CARRIERA DI CONCETTO (SEGRETARI)

- Coefficiente 202 - Vice segretari.
- Coefficiente 229 - Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).
- Coefficiente 271 - Segretari (dopo sette anni di servizio).
- Coefficiente 325 - Primi segretari (dopo tredici anni di servizio ovvero dopo undici anni mediante esami per merito distinto).
- Coefficiente 402 - Segretari principali (dopo sette anni di permanenza nella qualifica di primo segretario).

TABELLA B.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

- Coefficiente 180 - Segretari di 4^a classe.
- Coefficiente 202 - Segretari di 3^a classe (dopo sei anni di servizio).
- Coefficiente 229 - Segretari di 2^a classe (dopo dodici anni di servizio).
- Coefficiente 271 - Segretari di 1^a classe (dopo diciotto anni di servizio).

TABELLA C.

CARRIERA ESECUTIVA (APPLICATI DI SEGRETERIA)

- Coefficiente 157 - Applicati aggiunti.
- Coefficiente 180 - Applicati (dopo due anni di servizio).
- Coefficiente 202 - Primi applicati (dopo sette anni di servizio).
- Coefficiente 229 - Applicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici anni mediante esami per merito distinto).
- Coefficiente 271 - Applicato capo (dopo otto anni di permanenza nella qualifica di applicato principale).